

Statuto giuridico dell'associazione in Svizzera

Se si citano nomi come *Schweizerische Bankiervereinigung (SwissBanking)*, *Association Suisse des Télécommunications*, *Zürcher AIDS-Hilfe*, *Schweizerische Gesellschaft für chemische Industrie* si può intuire l'importanza ed il livello di diffusione della figura della *Verein / associazione / association* in Svizzera.

Per comprendere davvero il funzionamento di un'associazione ed in che misura quest'ultima risponde alle esigenze dell'attività svolta è necessario conoscerne le caratteristiche in termini di organizzazione e di requisiti normativamente posti. È inoltre utile tenere presente che esiste un confronto con le altre due entità cui spetta un ruolo altrettanto di rilievo in ambiti analoghi: la società cooperativa e la fondazione.

L'associazione è disciplinata nel Codice Civile svizzero e presenta la principale caratteristica di essere preordinata prima di tutto alle esigenze di organizzazioni che hanno -quale finalità principale- il perseguimento di uno scopo mutualistico. Ma non solo, più in generale, essa risponde all'esigenza di coloro che si accordano per realizzare uno scopo ideale. Lo scopo ideale è identificato da una finalità a carattere culturale, benefico, sportivo o anche politico. Esso va pertanto completamente distinto dallo scopo che tipicamente costituisce la base e la causa di una società commerciale: il perseguimento di un guadagno, di utili da ridistribuire fra i soci e goduti individualmente. Ciò non implica tuttavia che l'associazione non possa essere condotta secondo un criterio di gestione efficiente ed orientato secondo i principi di un'attività d'impresa. Un'associazione può quindi esercitare un'attività d'impresa al fine di perseguire -unicamente- lo scopo ideale che sta alla base della sua costituzione. I giudici sono stati chiamati a decidere alcuni casi in cui le associazioni, pur non esercitando propriamente un'attività d'impresa, perseguivano una finalità con un significato economico. Un esempio tipico è dato dalle associazioni che tutelano e promuovono in un settore gli interessi comuni ad una categoria di imprese. La soluzione data varia secondo gli elementi del caso specifico, viene riconosciuta tendenzialmente la libertà di costituirsi per tali associazioni, rimane ancora controversa la sussistenza dell'obbligo per le stesse di iscrizione nel registro di commercio.

Il rilievo che, anche nell'ambito dell'associazione, possa essere esercitata una conduzione di carattere imprenditoriale, permette di porre l'accento su alcuni aspetti della disciplina delle associazioni che si differenziano proprio in ragione di tale condizione. Le associazioni hanno personalità giuridica e l'acquistano al momento della loro creazione con lo statuto, possono scegliere di iscriversi al registro di commercio. Tuttavia, soltanto le associazioni che realizzano un'attività di impresa hanno l'obbligo di effettuare tale iscrizione, in conseguenza della quale sono soggette a fallimento e devono effettuare una rendicontazione secondo le norme applicabili alle società. La normativa in materia di revisione contabile trova applicazione se, per due esercizi consecutivi, viene superata una somma di bilancio di dieci milioni di franchi, un volume d'affari di venti milioni di franchi, il limite di cinquanta posti di lavoro a tempo pieno. Accanto, ed insieme, a tale "abito imprenditoriale" che l'associazione può, di fatto, vestire essa è soprattutto

contraddistinta da tali aspetti: il carattere personale, il vincolo strettissimo con lo scopo ideale cui è finalizzata, una grande elasticità nella disciplina. Difatti la maggior parte delle norme che regolano l'associazione sono a carattere dispositivo e possono essere sostituite da quanto previsto nello statuto. In materia di diritti e doveri dei partecipanti, ad esempio, è modificabile il principio del diritto di voto a ciascuno, può essere delegata completamente la facoltà di assumere le decisioni ad un direttivo, in misura non paragonabile alle altre forme giuridiche. Si possono realizzare ipotesi di mera partecipazione passiva all'attività dell'associazione. Tale libertà, unita al fatto che, a seguito di riforma, per i debiti dell'associazione risponde unicamente il patrimonio della stessa, qualificano l'associazione come una forma giuridica adatta a diverse esigenze organizzative. Vi può essere una certa elasticità anche nel creare diverse sezioni dell'associazione, nel variare la sede o nella scelta di accompagnare accanto agli organi tradizionali dell'assemblea e dell'esecutivo la presenza di ulteriori commissioni.

Oltre a quanto detto va dato conto del fatto che di recente ha assunto importanza il confronto fra associazione e fondazione nell'ottica di stabilire i vantaggi giuridici e fiscali e la funzionalità operativa in relazione alle necessità proprie dell'organizzazione, con la tendenza a studiare in alcuni casi il passaggio da una forma giuridica all'altra.

calderan@altenburger.ch